

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GENCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1962

Disposizioni sul personale del Ministero dei lavori pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministero dei lavori pubblici ha finora fatto fronte efficientemente agli imponenti compiti devolutigli — sulla cui importanza determinante ai fini del progresso sociale ed economico del Paese appare superfluo qui soffermarsi — nonostante la insufficienza del proprio personale, la cui progressiva diminuzione in questi ultimi anni, mentre si moltiplicavano e si ingigantivano le incombenze del Ministero, suscita, specie per alcuni settori del personale stesso, gravi preoccupazioni.

È auspicabile che, in sede della riforma in corso di studio, la struttura e gli organici del Ministero trovino alfine una adeguata sistemazione; ma nel frattempo è assolutamente necessario adottare con ogni urgenza provvedimenti immediati per ovviare alle più gravi deficienze.

Il progetto di legge è diretto anzitutto a dare la possibilità al Ministero di coprire i posti attualmente vacanti nelle qualifiche iniziali dei vari ruoli, esonerandolo dall'obbligo di tenere scoperti tali posti fino al riassorbimento degli impiegati collocati in soprannumero in forza delle disposizioni speciali susseguitesi in questi anni, riassorbimento che richiederebbe ancora un periodo di molti anni, durante il quale il Mi-

nistero non potrebbe bandire concorsi pubblici per il reclutamento di nuovi elementi, aggravandosi così il fenomeno di invecchiamento dei ruoli, per i quali, per la cennata ragione, non è stato possibile bandire concorsi — salvo qualche eccezione — dal 1956.

Trattasi complessivamente di 1.168 posti così suddivisi:

Amministrazione centrale:

Consiglieri di 3 ^a classe	62
Applicati aggiunti	19

Genio civile:

Ingegneri	93
Architetti	3
Geometri	379
Ragionieri	37
Segretari	21
Disegnatori	27
Assistenti	352
Applicati	174
Marconisti	1
	<u>1.168</u>

Poichè gli impiegati collocati in soprannumero provengono nella maggior parte, dai

ruoli aggiunti e dal personale non di ruolo, il loro collocamento in soprannumero ha portato ad una effettiva diminuzione del personale disponibile, bloccando i posti di organico altrimenti conferibili per concorso pubblico, ed impedendo il periodico afflusso nei ruoli di nuovi impiegati, indispensabili ai fini del graduale rinnovamento dei quadri.

Il progetto prevede poi un reclutamento eccezionale d'ingegneri, il cui ruolo presenta oggi ben 315 vacanze su 1.051 posti di organico: reclutamento assolutamente necessario, poichè non è concepibile che 736 impiegati possano bastare laddove l'organico, determinato allorchè le esigenze erano minori e con i ben noti criteri restrittivi imposti da esigenze di bilancio, ne prevede 1.051: ed è solo grazie allo spirito di sacrificio e di attaccamento al dovere degli ingegneri in servizio nel ruolo, che il Ministero ha potuto superare fino ad oggi le difficoltà derivanti dall'insufficienza numerica.

Ma la situazione si aggrava col passare del tempo, non essendo sufficiente il gettito dei concorsi (5-6 vincitori per ognuno degli ultimi concorsi espletati) — neppure a rimpiazzare le vacanze determinate dai collocamenti a riposo (25-30 unità per anno).

Altra assoluta necessità per il Ministero è quella di disporre di personale di copia in numero sufficiente: oggi l'attività di molti uffici è rallentata dalla mancanza di impiegati dattilografi.

L'istituzione di un apposito ruolo di stenodattilografi (in cui verrà inquadrato il personale di copia attualmente in servizio), misura cui hanno ricorso in questi ultimi anni molte Amministrazioni, risolverà il problema, così come l'istituzione, del pari prevista nel progetto, di un ruolo di agenti tecnici con adeguato organico (l'attuale ruolo degli agenti tecnici ha un organico di 4 posti) da adibire alla guida degli automezzi, risolverà la crisi di tale servizio: oggi gli automezzi sono strumenti indispensabili per l'attività degli Uffici.

Il progetto prevede inoltre un modesto ampliamento per il ruolo degli ingegneri ed

architetti urbanisti e per il ruolo dei marconisti.

L'organico attuale del primo dei suddetti comprende 26 posti, quello del secondo 35, organici assolutamente insufficienti.

L'importanza assunta dall'intervento urbanistico, attraverso cui lo Stato può determinare, condizionare, indirizzare ogni attività ed ogni sviluppo economico e sociale, lo enorme riflesso di tale intervento in tutti i campi della vita nazionale, impone di fornire al Ministero il personale necessario ad esplicare i suoi compiti urbanistici: e non è possibile che a ciò si possa riuscire con un ruolo di 26 persone.

Contemporaneamente si è ritenuto di riorganizzare le Direzioni generali del Ministero in attesa della riforma organica della Amministrazione dei lavori pubblici.

Al fine infatti di snellire i servizi della Direzione generale dell'edilizia si è prevista la scissione di detta Direzione generale nelle Direzioni generali dell'edilizia pubblica, nella quale sarà compresa oltre che l'edilizia demaniale anche l'edilizia scolastica, e nella Direzione generale dell'edilizia abitativa. Inoltre si è prevista la scissione della Direzione generale dell'urbanistica, la quale deve attendere a tutta la complessa materia dei piani territoriali e di coordinamento e le cui attribuzioni sono in continuo aumento per gli sviluppi della materia stessa, dalla Direzione generale delle opere igieniche, alla quale, oltre i compiti attualmente spettanti, sono attribuite le incombenze derivanti dalla applicazione della legge ospedaliera già presentata al Parlamento.

Per il ruolo dei marconisti, l'aumento dell'organico è conseguenza dell'aumento delle stazioni radio, servizio la cui utilità sembra fuori discussione.

L'attuazione delle disposizioni previste nel progetto consentirà, con una modesta spesa, al Ministero dei lavori pubblici di ovviare, in attesa di una organica soluzione del problema, alle più gravi lacune, e di evitare le conseguenze che il protrarsi e lo aggravarsi della presente situazione avrebbero sull'efficienza dei servizi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I posti scoperti nelle qualifiche iniziali dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere conferiti mediante concorsi pubblici, a prescindere dalla esistenza nei ruoli stessi di soprannumeri da qualsiasi disposizione di legge previsti, ed in deroga all'obbligo da dette disposizioni prescritto, di mantenere scoperti i posti stessi in relazione ai soprannumeri.

Art. 2.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato in via eccezionale a bandire concorsi speciali per titoli per la assunzione di ingegneri nel ruolo del Genio civile.

Il numero dei posti da mettere a bando in ciascun concorso non può superare il 50 per cento dei posti vacanti alla data del bando relativo nella qualifica iniziale del ruolo.

La Commissione giudicatrice è composta ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 3.

Ai concorsi previsti dalla presente legge possono partecipare, semprechè in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per la nomina agli impieghi pubblici, i cittadini italiani forniti di laurea in ingegneria, che non abbiano superato, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, il 45° anno di età e che siano iscritti da almeno 8 anni nell'albo professionale.

Possono altresì partecipare, a prescindere dal limite di età, gli ingegneri dei ruoli organici e aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, comprese le Aziende autonome, nonchè gli ufficiali in servizio permanente

effettivo del Genio militare, aeronautico e navale, muniti di laurea in ingegneria con almeno 6 anni di servizio effettivo di ruolo (organico o aggiunto) o in servizio permanentemente effettivo.

Art. 4.

I vincitori dei concorsi speciali sono nominati ingegneri superiori (coeff. 402) nei limiti del 25 per cento dei posti messi a concorso, ed ingegneri principali (coeff. 325) per il restante 75 per cento dei posti stessi.

La nomina ad ingegnere superiore è conferita, in soprannumero fino alla disponibilità dei posti come sopra precisata, in ordine di graduatoria.

Gli ingegneri superiori e gli ingegneri principali nominati in base alle presenti disposizioni devono prestare un servizio di prova di 6 mesi, al termine del quale saranno confermati in ruolo previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

In caso di mancata conferma il rapporto di impiego è risolto a norma dell'articolo 10 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli ingegneri superiori nominati ai sensi dei precedenti commi sono ammessi al concorso speciale per la promozione ad ingegnere capo al compimento di 3 anni di effettivo servizio, compreso quello di prova.

I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 1 che conseguono la nomina ad ingegnere principale sono collocati in ruolo dopo l'ultimo ingegnere principale già in ruolo e la nomina è conferita con riserva di anzianità nei confronti degli ingegneri già in ruolo alla data della nomina.

Art. 5.

Gli ingegneri superiori che conseguono la nomina ai sensi della presente legge sono collocati in soprannumero nella qualifica, soprannumero da riassorbire con la promozione alla qualifica superiore degli occupanti.

Nella qualifica iniziale del ruolo sono lasciati scoperti tanti posti quante sono le nomine in soprannumero.

Art. 6.

È istituito il ruolo unico degli stenodattilografi — carriera del personale esecutivo — del Ministero dei lavori pubblici e con l'organico di cui alla tabella allegata.

Il personale di detto ruolo svolge esclusivamente mansioni di stenografia e di dattilografia.

Art. 7.

Gli impiegati di ruolo organico e di ruolo aggiunto delle carriere esecutive di archivio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adibiti a mansioni di dattilografia, saranno trasferiti, ai sensi dell'articolo 200 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel ruolo degli stenodattilografi con la qualifica rivestita, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

Gli impiegati provenienti dal ruolo della Amministrazione centrale in servizio presso gli Uffici decentrati, collocati nel ruolo degli stenodattilografi, conservano — qualora ne siano in godimento e purchè siano in servizio presso gli organi periferici e decentrati — *ad personam* il trattamento economico di cui all'articolo 18 della legge 29 giugno 1951, n. 489, e successive modificazioni.

Art. 8.

In sede di prima applicazione della presente legge i posti nelle qualifiche iniziali del ruolo degli stenodattilografi che, dopo il collocamento di cui al precedente articolo, risultino vacanti, possono essere conferiti mediante pubblico concorso le cui prove eccezionalmente consisteranno in un colloquio ed una prova pratica di scrittura stenografica sotto dettatura di un brano di prosa, e nella trascrizione a macchina dello stenoscritto.

Il colloquio verte sulle materie previste per la prova orale dei concorsi per l'accesso alle carriere esecutive di archivio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 9.

Il periodo di anzianità richiesto dalle vigenti disposizioni per la promozione nonchè l'ammissione al concorso per esami, è ridotto della metà nei confronti degli impiegati inquadrati nel ruolo degli stenodattilografi, ai sensi dei precedenti articoli.

Di tale riduzione gli impiegati potranno fruire per una sola promozione.

Art. 10.

Il ruolo degli agenti tecnici dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici di cui al quadro 75/a delle tabelle allegate al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso.

È istituito il ruolo unico degli agenti tecnici del Ministero dei lavori pubblici con l'organico di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Il personale del ruolo degli agenti tecnici è adibito esclusivamente a mansioni di guida e manutenzione ordinaria degli automezzi dell'Amministrazione.

Art. 11.

Nella prima applicazione della presente legge sono trasferiti nel nuovo ruolo, ai sensi dell'articolo 200 del citato testo unico, gli impiegati delle carriere ausiliarie di ruolo organico e di ruolo aggiunto dell'Amministrazione centrale e del Genio civile che all'atto dell'entrata in vigore della legge risultino permanentemente ed esclusivamente adibiti alle mansioni proprie del ruolo, come sopra specificato.

Possano altresì essere collocati nella qualifica di agente tecnico del ruolo nuovo i salariati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano in modo permanente ed esclusivo le suddette mansioni di guida ed ordinaria manutenzione degli automezzi.

Art. 12.

Gli impiegati trasferiti ai sensi del precedente articolo conservano l'anzianità di

qualifica e di carriera; ove rivestano qualifica inferiore (di uscieri e di inserviente) sono collocati nella qualifica di agente tecnico, nell'ordine di anzianità acquisita nel ruolo di provenienza.

Gli impiegati provenienti dai ruoli degli uscieri dell'Amministrazione centrale conservano *ad personam* e finchè siano in servizio presso organi decentrati e periferici, qualora ne siano in godimento, il trattamento economico di cui all'articolo 18 della legge 29 giugno 1949, n. 489 e successive modifiche.

Art. 13.

L'Amministrazione centrale dei lavori pubblici è costituita dai seguenti servizi:

- 1) Direzione generale degli affari generali e del personale;
- 2) Direzione generale della viabilità ordinaria, del traffico e delle nuove costruzioni ferroviarie;
- 3) Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici;
- 4) Direzione generale dell'urbanistica;
- 5) Direzione generale dell'edilizia pubblica;
- 6) Direzione generale dell'edilizia abitativa;
- 7) Direzione generale delle opere marittime;
- 8) Direzione generale delle opere igieniche;
- 9) Direzione generale dei servizi speciali.

Art. 14.

I Provveditori alle opere pubbliche possono, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, essere collocati a disposizione del Ministero dei lavori pubblici, quando sia richiesto dall'interesse del servizio.

I Provveditori alle opere pubbliche collocati a disposizione vi possono rimanere per tre anni, salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso lo stato di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso.

I Provveditori alle opere pubbliche a disposizione non possono eccedere il numero di due, oltre quelli dei posti del ruolo, organico di ciascuna delle carriere direttive, amministrative e tecnica del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 15.

La tabella organica del ruolo degli ingegneri e degli architetti urbanisti di cui al quadro 14/D annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 11, è sostituita dalla seguente:

Tabella organica del ruolo degli ingegneri e degli architetti urbanisti.

Coeff.	Qualifica	Organico
—	—	—
402	Architetti e ingegneri urbanisti superiori	22
325	Architetti e ingegneri urbanisti principali	43
271	Architetti e ingegneri urbanisti	
		65

Art. 16.

La tabella organica del ruolo dei marconisti del Genio civile, di cui al quadro 52/E annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 11, è sostituita dalla seguente:

Tabella organica del ruolo dei marconisti del Genio civile.

Coeff.	Qualifica	Organico
—	—	—
325	Marconista superiore	4
271	Marconista capo	6
229	Primo marconista	14
202	Marconista	36
180	Marconista aggiunto	
157	Allievo marconista	
		60

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A

RUOLO UNICO
DEGLI STENODATTELOGRAFI*Tabella organica:*

Coeff.	Qualifica	Organico
—	—	—
325	Stenodattilografo superiore	30
271	Stenodattilografo capo . . .	60
229	Primo stenodattilografo . . .	300
202	Stenodattilografo	} 810
180	Stenodattilografo aggiunto . . .	
157	Aiuto stenodattilografo . . .	
		<u>1200</u>

ALLEGATO B

RUOLO UNICO
DEGLI AGENTI TECNICI*Tabella organica:*

Coeff.	Qualifica	Organico
—	—	—
180	Agente tecnico scelto	20
173	Agente tecnico capo	180
159	Agente tecnico	450
		<u>650</u>